



CODICE DELL'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Approvato dall'Alta Corte di giustizia sportiva il 15 dicembre 2008

Sottoposto a presa d'atto da parte della Giunta Nazionale del CONI il 18 dicembre 2008

Emanato e pubblicato il 7 gennaio 2009

In vigore dal 22 gennaio 2009

Integrato dall'Alta Corte di giustizia sportiva il 23 marzo 2009

Integrazioni sottoposte a presa d'atto della Giunta Nazionale del CONI il 25 maggio 2009

Integrato dall'Alta Corte di giustizia sportiva il 9 dicembre 2009

Integrazioni sottoposte a presa d'atto della Giunta Nazionale del CONI il 15 dicembre 2009

Le note sono a cura della Segreteria dell'Alta Corte di giustizia sportiva

TITOLO I

Funzioni, competenza, composizione, funzionamento

Art. 1 - L'Alta Corte di giustizia sportiva

1. L'Alta Corte di giustizia sportiva (d'ora innanzi Alta Corte), istituita presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (d'ora innanzi CONI), ai sensi degli articoli 12⁽¹⁾ e 12 bis⁽²⁾ dello Statuto del CONI, è espressione dell'autonomia dell'ordinamento sportivo riconosciuta e favorita dal decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito in legge

⁽¹⁾ **Art. 12 - Sistema di giustizia e di arbitrato per lo sport**

1. Sono istituiti presso il CONI, in piena autonomia e indipendenza, l'Alta Corte di giustizia sportiva e il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport.
2. La disciplina prevista nel presente articolo e nei seguenti articoli 12 bis e 12 ter in riferimento alle Federazioni sportive nazionali si applica integralmente anche alle Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva ove previsto dai rispettivi Statuti.

⁽²⁾ **Art. 12 bis – Alta Corte di Giustizia Sportiva**

1. L'Alta Corte di giustizia sportiva costituisce l'ultimo grado della giustizia sportiva per le controversie sportive di cui al presente articolo, aventi ad oggetto diritti indisponibili o per le quali le parti non abbiano pattuito la competenza arbitrale.
2. Sono ammesse a giudizio soltanto le controversie valutate dall'Alta Corte di notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo nazionale, in ragione delle questioni di fatto e diritto coinvolte. Il principio di diritto posto a base della decisione dell'Alta Corte che definisce la controversia deve essere tenuto in massimo conto da tutti gli organi di giustizia sportiva.
3. L'Alta Corte provvede altresì all'emissione di pareri non vincolanti su richiesta presentata dal Coni o da una Federazione sportiva, tramite il Coni.
4. Al fine di salvaguardare l'indipendenza e l'autonomia del Tribunale di cui all'art. 12 ter e dei diritti delle parti, l'Alta Corte emana il Codice per la risoluzione delle controversie sportive e adotta il Regolamento disciplinare degli arbitri.
5. L'Alta Corte è composta da cinque giuristi di chiara fama, nominati, con una maggioranza qualificata non inferiore ai tre quarti dei componenti del Consiglio Nazionale del CONI con diritto di voto, su proposta della Giunta Nazionale del CONI, tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrative, i professori universitari di prima fascia, anche a riposo, e gli avvocati dello Stato, con almeno quindici anni di anzianità. I componenti dell'Alta Corte eleggono al loro interno il Presidente, nonché il componente che svolgerà anche le funzioni di Presidente del Tribunale. I membri dell'Alta Corte sono nominati con un mandato di sei anni, rinnovabile una sola volta. All'atto della nomina, i componenti dell'Alta Corte sottoscrivono una dichiarazione con cui si impegnano ad esercitare il mandato con obiettività e indipendenza, senza conflitti di interesse e con l'obbligo della riservatezza.
6. Per lo svolgimento delle sue funzioni, l'Alta Corte può avvalersi di uffici e di personale messi a disposizione dal CONI.

17 ottobre 2003, n. 280⁽³⁾, e dall'articolo 1, comma 14, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15⁽⁴⁾, ed esercita le sue funzioni in piena autonomia e indipendenza.

⁽³⁾ **Legge 17 Ottobre 2003, n. 280** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 Ottobre 2003

Legge di conversione

Art. 1.

1. Il decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 18 Ottobre 2003

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

Art. 1. - Principi generali

1. La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale.
2. I rapporti *tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica* sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.

Art. 2. - Autonomia dell'ordinamento sportivo

1. In applicazione dei principi di cui all'articolo 1, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:
 - a) *l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;*
 - b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive;
 - c) (lettera soppressa);
 - d) (lettera soppressa).
2. Nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.

Art. 2-bis. *Ai fini di cui al comma 1, lettera a), e allo scopo di evitare l'insorgere di contenzioso sull'ordinato e regolare andamento delle competizioni sportive, sono escluse dalle scommesse e dai concorsi pronostici connessi al campionato italiano di calcio le società calcistiche, di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, che siano controllate, anche per interposta persona, da una persona fisica o giuridica che detenga una partecipazione di controllo in altra società calcistica. Ai fini di cui al presente comma, il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.*

Art. 3. - Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria

1. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

Codice dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva

2. L'Alta Corte costituisce l'ultimo grado della giustizia sportiva per le controversie in materia di sport, aventi a oggetto diritti indisponibili o per le quali non sia prevista la competenza del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (d'ora innanzi Tribunale), salve le esclusioni di cui al seguente comma 4.
3. Condizioni di ammissibilità del giudizio avanti all'Alta Corte sono la notevole rilevanza della controversia per l'ordinamento sportivo nazionale, valutata dall'Alta Corte in ragione delle questioni di fatto e di diritto in esame, e l'avvenuto esperimento dei rimedi o ricorsi previsti dalla giustizia sportiva federale.
4. Sono escluse dalla competenza dell'Alta Corte le controversie concernenti le sanzioni pecuniarie e sospensioni di minore entità di cui all'articolo 3, comma 1, Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport e disciplina degli arbitri⁽⁶⁾

-
2. La competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale *del Lazio* con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio.
 3. Davanti al giudice amministrativo il giudizio è definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e si applicano i commi 2 e seguenti dell'articolo 23-bis della stessa legge.
 4. Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai processi in corso e l'efficacia delle misure cautelari emanate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2 è sospesa fino alla loro conferma, modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio *con sede in Roma*, cui la parte interessata può riproporre il ricorso e l'istanza cautelare entro il termine di cui all'articolo 31, comma undicesimo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto e ridotto alla metà.
 5. (comma soppresso).

Art. 4. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

⁽⁴⁾ **Decreto Legislativo dell'8 gennaio 2004, n. 15: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante "Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2004.**

Art. 1. - Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242

(...) *omissis* (...)

14. All'articolo 7 del decreto legislativo n. 242 del 1999 dopo la lettera h) è aggiunta, in fine, la seguente:

"h-bis) individua, con delibera sottoposta all'approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali, i criteri generali dei procedimenti di giustizia sportiva, secondo i seguenti principi:

- 1) obbligo degli affiliati e tesserati, per la risoluzione delle controversie attinenti lo svolgimento dell'attività sportiva, di rivolgersi agli organi di giustizia federale;
- 2) previsione che i procedimenti in materia di giustizia sportiva rispettino i principi del contraddittorio tra le parti, del diritto di difesa, della terzietà e imparzialità degli organi giudicanti, della ragionevole durata, della motivazione e della impugnabilità delle decisioni;
- 3) razionalizzazione dei rapporti tra procedimenti di giustizia sportiva di competenza del CONI con quelli delle singole federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate."

⁽⁵⁾ **Art. 3 - Controversie sottratte alla competenza arbitrale del Tribunale**

1. Non possono conseguire definizione in sede arbitrale le controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili e quelle concernenti sanzioni pecuniarie di importo inferiore a diecimila euro o sospensioni di durata inferiore a centoventi giorni continuativi.

(d'ora innanzi Codice TNAS), quelle in materia di *doping*, nonché quelle aventi a oggetto una pronuncia della Giunta nazionale del CONI, emessa su parere dell'Alta Corte ai sensi dell'articolo 7, comma 5, lett. n) dello Statuto del CONI⁽⁶⁾, su ricorsi relativi a revoca o diniego di affiliazione di società sportive.

5. L'Alta Corte, inoltre:

- a) decide, con ordinanza, sulle istanze di ricusazione degli arbitri proposte con la procedura prevista dall'articolo 18 del Codice TNAS⁽⁷⁾;
- b) esercita ogni altro compito idoneo a garantire i diritti delle parti nel corso delle procedure di giustizia sportiva, salvaguardando l'indipendenza degli arbitri e promuovendo tutte le iniziative utili a rafforzare l'effettività e la ragionevole durata della stessa giustizia sportiva nonché a facilitare la soluzione delle controversie sportive, utilizzando anche sistemi informatici per la diffusione:
 - 1) dei principi di diritto enunciati nelle proprie decisioni, con gli effetti previsti dall'articolo 12 *bis*, comma 2, dello Statuto del CONI⁽⁸⁾;
 - 2) della progressiva esemplificazione, a titolo indicativo, dei tipi di controversie devolvibili alla competenza arbitrale.
- c) esercita funzioni consultive, rendendo pareri non vincolanti su richiesta del CONI o di una Federazione sportiva nazionale (d'ora innanzi Federazione) tramite il CONI, con le modalità ed entro i limiti previsti dall'articolo 15 del presente Codice;
- d) segnala alla Giunta Nazionale del CONI l'esigenza di modifiche delle norme dell'ordinamento sportivo, quando, nel corso dell'attività dell'Alta Corte, emerga che queste siano, in qualche parte, imperfette, incomplete od oscure;
- e) emana il Codice TNAS e il Codice dell'Alta Corte di Giustizia sportiva (d'ora innanzi presente Codice), da sottoporre alla Giunta Nazionale per la presa d'atto;
- f) nomina, su proposta dei rispettivi Presidenti e sentito il responsabile del settore del CONI, il Segretario dell'Alta Corte e il Segretario generale del Tribunale;

⁽⁶⁾ **Art. 7 – Giunta Nazionale**

(...) *omissis* (...)

5. La Giunta Nazionale:

(...) *omissis* (...)

- n) si pronuncia, previa acquisizione del parere dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva, sui ricorsi proposti avverso le deliberazioni delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, in tema di revoca o diniego dell'affiliazione di società sportive.

⁽⁷⁾ **Art. 18 - Ricusazione degli arbitri**

1. Ciascuna parte, con istanza all'Alta Corte ai sensi dell'articolo 12 *ter*, comma 7, dello Statuto del CONI, può ricusare uno o più arbitri in presenza delle condizioni di cui all'articolo 815 del codice di procedura civile o di ulteriori specifiche circostanze che impediscono od ostacolano lo svolgimento autonomo, imparziale e indipendente delle funzioni arbitrali.
2. L'istanza va presentata alla Segreteria, che ne cura senza indugio la trasmissione all'Alta Corte e la comunicazione alle altre parti, entro tre giorni dalla data in cui la nomina dell'arbitro è conosciuta dalla parte o è acquisita da quest'ultima conoscenza dei fatti posti a base della ricusazione.

⁽⁸⁾ V. nota (2)

- g) esprime il gradimento alla messa a disposizione, da parte del CONI, del personale da assegnare alla segreteria dell'Alta Corte e del Tribunale;
- h) adotta, ove ricorra l'ipotesi di un pregiudizio grave e irreparabile per una delle parti, le misure cautelari opportune per la salvaguardia dei diritti minacciati, con efficacia nel solo ordinamento sportivo e per il tempo necessario a giungere a una decisione nel merito;
- i) forma la lista di esperti nella quale sono scelti gli arbitri unici o i componenti dei collegi arbitrali del Tribunale di cui all'articolo 12 *ter* dello Statuto del CONI⁽⁹⁾ e agli articoli 1⁽¹⁰⁾ e 6⁽¹¹⁾ del Codice TNAS.

⁽⁹⁾ **Art. 12 *ter* - Il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport**

1. Il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, ove previsto dagli Statuti o dai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, in conformità agli accordi degli associati, ha competenza arbitrale sulle controversie che contrappongono una Federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati, tesserati o licenziati, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni, a 10.000 euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia di doping.
2. Al Tribunale può, inoltre, essere devoluta mediante clausola compromissoria o altro espresso accordo delle parti qualsiasi controversia in materia sportiva, anche tra soggetti non affiliati, tesserati o licenziati.
3. Nella prima udienza arbitrale è esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione. Avverso il lodo, ove la controversia sia rilevante per l'ordinamento giuridico dello Stato, è sempre ammesso, anche in deroga alle clausole di giustizia eventualmente contenute negli Statuti federali, il ricorso per nullità ai sensi dell'art. 828 del codice di procedura civile.
4. Il Tribunale provvede alla soluzione delle controversie sportive attraverso lodi arbitrali emessi da un arbitro unico o da un collegio arbitrale di tre membri.
5. Gli arbitri unici o membri del Collegio arbitrale sono scelti in una apposita lista di esperti, composta da un numero compreso tra trenta e cinquanta membri, scelti dall'Alta Corte di giustizia sportiva, anche sulla base di candidature proposte dagli interessati, tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni ordinaria e amministrative, i professori universitari di ruolo o a riposo e i ricercatori universitari di ruolo, gli avvocati dello Stato e gli avvocati del libero foro patrocinanti avanti le supreme corti, e, in numero non superiore a tre, alte personalità del mondo sportivo, che abbiano specifiche e comprovate competenze ed esperienze nel campo del diritto sportivo, come risultanti da curriculum pubblicato nel sito internet del Tribunale. I componenti del Tribunale sono nominati con un mandato rinnovabile di quattro anni. All'atto della nomina, i componenti del Tribunale sottoscrivono una dichiarazione con cui si impegnano ad esercitare il mandato con obiettività e indipendenza, senza conflitti di interesse e con l'obbligo della riservatezza, in conformità a quanto previsto dal Codice e dal Regolamento disciplinare di cui al comma 4 dell'art. 12 bis.
6. Il Tribunale provvede alla costituzione dei collegi arbitrali e assicura il corretto e celere svolgimento delle procedure arbitrali, mettendo a disposizione delle parti i necessari servizi e infrastrutture. Il Segretario generale del Tribunale è nominato dall'Alta Corte di giustizia sportiva nei cui confronti ha l'obbligo di rendiconto finanziario.
7. L'Alta Corte di giustizia sportiva è competente a decidere, con ordinanza, sulle istanze di ricasazione degli arbitri e ad esercitare, ogni altro compito idoneo a garantire i diritti delle parti, a salvaguardare l'indipendenza degli arbitri, nonché a facilitare la soluzione delle controversie sportive anche attraverso l'esemplificazione dei tipi di controversie che possono essere devolute alla cognizione arbitrale.

⁽¹⁰⁾ **Art. 1 - Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport**

1. Il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport di cui all'articolo 12 *ter* dello Statuto del CONI (d'ora innanzi Tribunale) amministra gli arbitrati disciplinati dal presente Codice e, senza pregiudizio delle competenze spettanti all'Alta Corte di giustizia sportiva di cui all'articolo 12 *bis* dello Statuto del CONI (d'ora innanzi Alta Corte), il corretto e spedito svolgimento delle procedure arbitrali.
2. Presso il Tribunale è tenuto in ordine alfabetico un elenco di esperti designati dall'Alta Corte recante l'indicazione del titolo professionale che ha legittimato l'iscrizione. Dall'elenco vengono tratti gli arbitri chiamati a conoscere delle controversie di cui al presente Codice.

Codice dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva

Art. 2 - Composizione, sede ed esercizio delle funzioni

1. L'Alta Corte è composta da cinque membri, nominati ai sensi dell'articolo 12 *bis* dello Statuto del CONI⁽¹²⁾, con un mandato di sei anni, rinnovabile una sola volta.
2. L'Alta Corte elegge, a maggioranza, tra i suoi componenti, il Presidente e il Presidente del Tribunale, che rimangono in carica per un triennio e sono rieleggibili, fermo il termine di scadenza del mandato di cui al comma 1, del presente articolo.
3. I componenti dell'Alta Corte, prima di assumere le funzioni, sottoscrivono una dichiarazione con cui si impegnano a esercitare il loro mandato con obiettività e indipendenza, in assenza di conflitti di interesse e con l'obbligo di riservatezza.
4. L'Alta Corte ha sede in Roma nel Palazzo del CONI e si avvale di una Segreteria, diretta dal Segretario dell'Alta Corte (d'ora innanzi Segretario dell'Alta Corte) e composta da personale messo a disposizione dal CONI.
5. L'Alta Corte funziona con l'intervento di almeno tre componenti; ogni decisione è deliberata a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni relative agli atti previsti dall'articolo 1, comma 5, lettera e), sono assunte con la maggioranza qualificata di quattro componenti.
6. Il Presidente, in casi straordinari di necessità e di urgenza, può disporre, con decreto tempestivamente comunicato ai componenti dell'Alta Corte e alle parti, che le adunanze in Camera di Consiglio e le udienze siano tenute in teleconferenza, anche solo telefonica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale. In tale ipotesi la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, assistito da un segretario.
7. L'Alta Corte adotta le proprie deliberazioni in Camera di consiglio:

-
3. All'elenco di cui al comma 2 è assicurata adeguata e permanente pubblicità anche attraverso l'inserimento nel sito internet del CONI.

⁽¹¹⁾ **Art. 6 - Arbitro unico; Collegio Arbitrale**

1. Le controversie sono decise da arbitri unici o da collegi composti da tre arbitri di cui uno con funzione di presidente, tutti tratti dall'elenco di cui all'articolo 1, comma 2.
2. La sede dell'organo giudicante è in Roma negli uffici del Tribunale presso il CONI.
3. Se le disposizioni statutarie, regolamentari e gli accordi tra le parti non dispongono diversamente, l'organo decidente è costituito in forma collegiale. Ciascuna parte designa un arbitro: i due arbitri designati individuano d'accordo il terzo arbitro con funzioni di presidente.
4. L'arbitro unico è scelto d'accordo dalle parti.
5. Gli arbitri designati debbono far pervenire alla Segreteria generale del Tribunale di cui all'articolo 31 (d'ora innanzi Segreteria), entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione della nomina, la loro accettazione insieme alla formale attestazione di essere in condizione di assolvere, anche per la loro completa estraneità agli interessi dedotti, le funzioni arbitrali in piena autonomia, imparzialità e indipendenza.

⁽¹²⁾ V. nota (2)

- a) nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 5;
- b) nei procedimenti relativi ai ricorsi previsti dall'articolo 14 del presente Codice e dall'articolo 29, Codice TNAS⁽¹³⁾;
- c) negli altri casi previsti dal presente Codice.

Art. 3 - Il Presidente dell'Alta Corte

1. Il Presidente:
 - a) convoca le adunanze e le udienze dell'Alta Corte e ne regola lo svolgimento;
 - b) nomina il relatore per ciascun ricorso o affare in sede consultiva;
 - c) in caso di particolare gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla riunione dell'Alta Corte, adotta misure cautelari provvisorie, che concede con decreto motivato, anche in assenza di contraddittorio. Il decreto è efficace nel solo ordinamento sportivo e sino alla pronuncia del collegio, cui l'istanza cautelare è sottoposta nella prima riunione utile;
 - d) esercita le altre funzioni previste dal presente Codice.
2. Il componente più anziano di età della Corte sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

⁽¹³⁾ **Art. 29 - Adempimento dell'obbligo di conformarsi al lodo arbitrale**

1. Decorso trenta giorni dal ricevimento del lodo dalla parte tenuta all'adempimento, qualora il lodo risulti ancora ineseguito, l'interessato può, finché sussiste un interesse all'esecuzione, proporre ricorso all'Alta Corte per l'adempimento della pronuncia arbitrale.
2. Il ricorso è depositato presso la Segreteria dell'Alta Corte, che provvede all'immediata trasmissione di copia del ricorso e della eventuale documentazione ad esso allegata alla parte tenuta all'adempimento. La Segreteria dell'Alta Corte dà comunicazione, con l'allegata copia del ricorso, anche al CONI, alle Federazioni, alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva competenti.
3. La parte intimata, il CONI, la Federazione, la Disciplina sportiva associata o l'Ente di promozione sportiva competente possono depositare osservazioni ed eventuali documenti entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso e degli atti ad esso allegati.
4. Decorso il termine di cui al precedente comma il Presidente dell'Alta Corte fissa la camera di consiglio nella quale sono uditi i difensori delle parti che possono presentare scritti difensivi entro il termine di tre giorni lavorativi precedenti la data fissata per la camera di consiglio.
5. Salvo quanto diversamente disposto, si applicano alla procedura le norme concernenti il giudizio innanzi all'Alta Corte per l'adempimento dell'obbligo di conformarsi alla decisione.
6. L'Alta Corte si pronuncia, di norma, con decisione in forma semplificata e in caso di accoglimento può nominare un commissario *ad acta* per gli adempimenti o demandare la nomina del commissario al CONI, alla Federazione, alla Disciplina sportiva associata, all'Ente di promozione sportiva competente.
7. La proposizione del ricorso e la decisione dell'Alta Corte non pregiudicano l'esercizio degli autonomi poteri anche in sede disciplinare e di vigilanza dei competenti organi del CONI, delle Federazioni, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.

TITOLO II

Procedura dinanzi l'Alta Corte

Art. 4 - Instaurazione del giudizio

1. Il ricorso all'Alta Corte, alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, è proposto con atto notificato o trasmesso alla parte resistente, a eventuali controinteressati e alla Federazione di appartenenza, se diversa dalla parte resistente, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di conoscenza dell'atto impugnato.
2. Il ricorso, sottoscritto dalla parte e dal difensore munito di procura, contiene:
 - a) nome e cognome della parte istante e suo codice fiscale e indirizzo, se si tratta di persona fisica; denominazione, codice fiscale, nome e cognome del legale rappresentante, sede, se si tratta di soggetto collettivo; ulteriori eventuali informazioni idonee a facilitare, durante la procedura, le comunicazioni tra la segreteria e la parte (partita IVA, telefono, telefax, indirizzo di posta elettronica);
 - b) nome, cognome e indirizzo della parte intimata, se si tratta di persona fisica; denominazione, nome e cognome del legale rappresentante, sede, se si tratta di soggetto collettivo;
 - c) normativa statutaria o regolamentare sulla quale si fondano le domande;
 - d) l'esposizione dei fatti e dei motivi di diritto, costituenti le ragioni delle domande che si sottopongono all'Alta Corte; indicazioni in ordine alla notevole rilevanza della controversia per l'ordinamento sportivo;
 - e) prove offerte o da acquisire.
3. Il difensore, scelto tra gli avvocati iscritti agli albi professionali, rappresenta e difende la parte nella procedura e riceve, nell'interesse di essa, tutti gli atti del procedimento non espressamente riservati alla parte stessa. Il difensore non può compiere atti che importano disposizione dei diritti in contestazione se non ne ha ricevuto esplicito mandato.
4. Al ricorso è allegata, salvo quanto disposto dal successivo articolo 7, copia dell'atto impugnato e delle eventuali decisioni emesse in sede federale e dei relativi atti procedurali, comprese memorie e deduzioni.
5. Il ricorso deve essere depositato in originale, entro dieci giorni dall'ultima notifica o trasmissione, presso la Segreteria dell'Alta Corte, unitamente a copia degli atti e dei documenti allegati e deve essere corredato dalla documentazione degli adempimenti amministrativi previsti dall'articolo 17, comma 2.

6. Il ricorrente deve allegare all'originale del ricorso la prova dell'avvenuto ricevimento dalle parti indicate nel comma 1.

Art. 5 - Costituzione della parte intimata

1. La parte intimata si costituisce in giudizio nel termine di dieci giorni dal ricevimento del ricorso, depositando presso la Segreteria o inviando con qualsiasi mezzo di trasmissione suscettibile di prova dell'avvenuto ricevimento, una memoria difensiva, sottoscritta dalla parte o dal difensore, munito di procura speciale, nella quale sono contenuti o allegati i seguenti elementi:
 - a) nome e cognome della parte intimata e suo indirizzo se si tratta di persona fisica; denominazione, nome e cognome del legale rappresentante, sede se si tratta di soggetto collettivo, ulteriori eventuali informazioni capaci di facilitare, durante la procedura, le comunicazioni tra la segreteria e la parte (partita IVA, telefono, telefax, indirizzo di posta elettronica);
 - b) svolgimento delle difese in rito e nel merito;
 - c) mezzi di prova;
 - d) copia degli atti e dei documenti eventualmente depositati nel corso della controversia in sede federale;
 - e) copia delle normativa statutaria o regolamentare sui cui di fonda la memoria difensiva.
2. La memoria di costituzione, con gli allegati, deve essere depositata o inviata in originale, corredata dalla documentazione degli adempimenti amministrativi previsti dall'articolo 17, comma 2.
3. La Segreteria avvisa la parte ricorrente e le eventuali altre parti costituite dell'avvenuto deposito della memoria e dei documenti.

Art. 6 - Pronuncia sull'inammissibilità del ricorso

1. Il Presidente, qualora sussistano dubbi sull'ammissibilità dei ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma 3 e 4, convoca immediatamente la Camera di Consiglio per risolvere la questione preliminare, assegnando alle parti un termine non inferiore a dieci giorni per eventuali deduzioni.

Art. 7 - Irregolarità e incompletezza di atti e documenti prodotti

1. La Segreteria, ove rilevi incompletezze e irregolarità del ricorso e degli scritti difensivi delle parti o della documentazione prodotta ne informa il Presidente che assegna alla parte un termine di decadenza non inferiore, di regola, a dieci giorni per l'eventuale completamento o regolarizzazione.

Art. 8 - Intervento del terzo

1. Un terzo può intervenire nel giudizio avanti l'Alta Corte qualora abbia nella controversia un interesse giuridicamente protetto, individuale e diretto, e sia legittimato ad avvalersi delle norme procedurali della giustizia sportiva.
2. L'atto di intervento deve essere depositato o fatto pervenire alla Segreteria dell'Alta Corte entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet del CONI della notizia della controversia in corso ai sensi del successivo articolo 16, comma 3, e deve osservare, in quanto applicabili, le norme che disciplinano la proposizione del ricorso comprese quelle relative agli adempimenti amministrativi previsti dall'articolo 17, comma 2.
3. Nell'atto di intervento il terzo deve specificare le ragioni dell'istanza e l'interesse che la giustifica, formulando le conclusioni che intende proporre nel giudizio.

Art. 9 – Istruttoria, udienza e svolgimento del giudizio

1. Nel giudizio avanti l'Alta Corte sono utilizzabili le prove raccolte nel procedimento avanti agli organi di giustizia federale e depositate dalle parti nel giudizio avanti la stessa Corte e i nuovi documenti prodotti ai sensi degli articoli 4 e 5.
2. Il Presidente o, se da questo delegato, il Relatore, acquisiscono dalle Autorità sportive i chiarimenti e le informazioni opportune e dispongono l'eventuale integrazione della documentazione presentata.
3. Il Presidente, sentito il Relatore se nominato, quando ritiene che la controversia sia matura per la decisione, con preavviso alle parti non inferiore a dieci giorni, fissa l'udienza di discussione, nella quale le parti possono svolgere oralmente le loro difese, con facoltà di depositare memorie difensive entro il termine perentorio di cinque giorni prima dell'udienza.
4. In ogni momento ciascuna parte può chiedere che la decisione sia pronunciata in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, sulla base degli elementi acquisiti, con eventuale rinuncia alla discussione e ferma restando la facoltà di depositare memorie difensive; sulla istanza decide il Presidente, sentite le altre parti.
5. Le parti compaiono alle udienze a mezzo di difensore munito di procura.
6. Il ricorso è trattenuto in decisione anche in assenza di partecipazione all'udienza delle parti.
7. Di ogni udienza viene redatto verbale sommario sottoscritto dal Presidente e dal Segretario di udienza.

Art. 10 - Deliberazione, contenuto e sottoscrizione della decisione

1. La decisione è deliberata in Camera di consiglio con la partecipazione dei componenti dell'Alta Corte che hanno partecipato alla udienza e con le maggioranze e le modalità previste dall'articolo 2, commi 5 e 6.
2. La decisione, intestata all'Alta Corte, deve contenere i seguenti elementi:
 - a) nome e cognome del Presidente, del relatore e degli altri componenti del collegio;
 - b) nome e cognome delle parti, denominazione se si tratta di soggetto collettivo, nome e cognome del rappresentante legale e dei difensori;
 - c) esposizione dei fatti e dei motivi della decisione adottata;
 - d) dispositivo;
 - e) data di decisione;
 - f) sottoscrizione del Presidente e del Relatore.
3. La decisione in forma semplificata, di cui all'articolo 9, comma 4, deve contenere gli elementi indicati nel comma 2, sostituendo quelli di cui alla lettera c) con una sommaria indicazione dei fatti e con una sintetica e succinta motivazione della decisione adottata.
4. Il dispositivo, sottoscritto dal Presidente e dal Relatore, è immediatamente pubblicato mediante deposito nella Segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite mediante consegna o invio di una comunicazione entro due giorni dalla data del deposito.
5. La decisione, completa della motivazione, è pubblicata mediante deposito nella Segreteria, entro il termine di venticinque giorni dalla data di deposito del dispositivo, prorogabile, per una sola volta, con decreto del Presidente per un massimo di ulteriori venticinque giorni; il predetto termine è sospeso dal 15 luglio al 1° settembre, salvo che l'Alta Corte non ravvisi l'urgenza della pubblicazione.
6. La Segreteria, nel rispetto delle regole dettate a salvaguardia della riservatezza e dei dati sensibili, cura la pubblicazione della decisione e, se così disposto dal Presidente, del dispositivo anche sul sito internet del CONI.

Art. 11 - Onorari e spese di procedimento

1. L'onere, la condanna e la compensazione delle spese e onorari sono regolati secondo i principi del processo civile.
2. L'Alta Corte provvede all'attribuzione del carico delle spese e alla relativa liquidazione, nei limiti fissati dalla Tabella prevista dal successivo articolo 17, tenendo conto della soccombenza totale o parziale, del tempo occorso, della complessità della controversia e della posizione delle parti, ferma la facoltà di disporre la compensazione tra le parti.

Art. 12 - Abbreviazione dei termini

1. Su istanza di parte e anche d'ufficio, se sussistono comprovati motivi di urgenza, il Presidente, con decreto tempestivamente comunicato alle parti a cura della Segreteria, può disporre la riduzione fino alla metà dei termini ancora da decorrere.
2. Qualora il ricorrente richieda l'abbreviazione dei termini prima della notificazione o trasmissione del ricorso, il Presidente provvede con decreto in calce alla relativa istanza, fissando un termine per la contestuale notifica del ricorso e del decreto a cura della parte istante; la Segreteria conserva copia del decreto di abbreviazione.

Art. 13 - Regole di procedura

1. Gli atti, per i quali non sono richieste forme determinate, possono essere liberamente compiuti nel modo più idoneo al raggiungimento dello scopo e con il minore aggravio per il soggetto onerato.
2. Tutte le notificazioni, comunicazioni e trasmissioni di atti della Segreteria e delle parti possono essere eseguite in forma libera, purché sia fornita la prova dell'avvenuto ricevimento.
3. Il ricorso e ogni atto difensivo delle parti, salva diversa indicazione, deve essere depositato in Segreteria nei termini indicati in originale e nel numero di copie sufficienti per il Collegio, per le altre parti e per la Segreteria.

Art. 14 – Adempimento dell'obbligo di conformarsi alle decisioni

1. Qualora a una decisione dell'Alta Corte non sia data esecuzione nel termine di un mese dalla pubblicazione effettuata ai sensi dell'articolo 9, comma 4, la parte interessata, decorsi ulteriori venti giorni dalla messa in mora a provvedere, può, finché sussiste un interesse all'esecuzione, proporre ricorso all'Alta Corte per l'adempimento della decisione, osservando le modalità di deposito e di notificazione o trasmissione previste dall'articolo 4.
2. La Segreteria trasmette immediatamente copia del ricorso al CONI e alla Federazione competente, qualora il ricorso non sia stato loro notificato o trasmesso dal ricorrente.
3. Le parti intime, ed eventualmente il CONI e la Federazione nell'ipotesi del comma precedente, possono depositare le loro osservazioni ed eventuali documenti entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione del ricorso.
4. Decorso il termine di cui al precedente comma, il Presidente nomina il Relatore e fissa la Camera di consiglio, nella quale sono uditi i difensori delle parti, che possono presentare scritti difensivi entro il termine di cinque giorni prima della data fissata per la Camera di consiglio.

5. Salvo quanto diversamente disposto nel presente articolo, alla procedura ivi disciplinata si applicano le norme di cui al Titolo II del presente Codice ove compatibili.
6. L'Alta Corte si pronuncia sul ricorso, di norma, con decisione in forma semplificata, indipendentemente dalla richiesta delle parti, e in caso di accoglimento può nominare un Commissario *ad acta* per gli adempimenti, o demandarne la nomina al CONI o alla Federazione sportiva nazionale (d'ora innanzi Federazione), o alla Disciplina Sportiva Associata, o all'Ente di promozione sportiva.
7. La proposizione del ricorso e la decisione dell'Alta Corte non pregiudicano l'esercizio degli autonomi poteri, anche in sede disciplinare e di vigilanza, dei competenti organi sportivi del CONI, delle Federazioni, delle Discipline sportive associate degli Enti di promozione sportiva.

TITOLO III

La funzione consultiva dell'Alta Corte

Art. 15 - Pareri dell'Alta Corte

1. L'Alta Corte rende pareri non vincolanti su richiesta presentata dal CONI o da una Federazione tramite il CONI, ai sensi dell'articolo 12 *bis*, comma 3, dello Statuto del CONI⁽¹⁴⁾.
2. Il parere può essere richiesto nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 5, lett. n) dello Statuto del CONI⁽¹⁵⁾ e anche in ordine a questioni giuridiche in materia sportiva, con esclusione di quelle aventi natura tecnico-sportiva e di quelle di limitata rilevanza per l'ordinamento sportivo nazionale.
3. Non può essere richiesto parere:
 - a) su una controversia in atto per la quale sia stata avviata una procedura avanti a organi della giustizia sportiva o in ordine alla quale vi sia la possibilità di proporre ricorso all'Alta Corte;
 - b) su una controversia in merito alla quale vi sia stata già un pronuncia dell'Alta Corte con indicazione di principi di diritto, salvo che la richiesta di parere riguardi problemi della sua applicazione.
4. La richiesta di parere, sottoscritta dal legale rappresentante del CONI o della Federazione richiedente, ovvero da un delegato, è trasmessa alla Segreteria, accompagnata da una relazione in fatto e in diritto, corredata dalle norme rilevanti dell'ordinamento sportivo, dalle eventuali precedenti decisioni sull'argomento da parte della giustizia sportiva o delle Giurisdizioni ordinaria o amministrative, nonché dalla documentazione degli adempimenti amministrativi previsti dall'articolo 17, comma 2.
5. Il Presidente o, se da questo delegato, il Relatore, acquisiscono dalle Autorità sportive i chiarimenti e le informazioni opportune e dispongono l'eventuale integrazione della documentazione presentata.
6. Esaurita l'eventuale istruttoria, il Relatore riferisce nell'Adunanza in Camera di consiglio, fissata dal Presidente, proponendo le soluzioni da adottare.

⁽¹⁴⁾ V. nota (2)

⁽¹⁵⁾ V. nota (6)

7. Il parere deliberato dalla Corte, sottoscritto dal Presidente e dal Relatore, è depositato nella Segreteria, che ne cura la trasmissione al CONI ed è pubblicato sul suo sito internet su determinazione del Presidente, salvo che il CONI o la Federazione interessata ne abbiano richiesto all'atto della istanza la riservatezza.

TITOLO IV

Disposizioni finali e transitorie

Art. 16 - Segreteria dell'Alta Corte

1. Il Segretario dell'Alta Corte dirige gli uffici della Segreteria, coadiuva il Presidente nei suoi compiti, ne attua le direttive ed è responsabile dell'attività di segreteria.
2. La Segreteria svolge tutti i compiti di amministrazione e segreteria nei procedimenti previsti nel presente Codice e in particolare:
 - a) riceve gli atti e i documenti depositati o trasmessi dalle parti, dando atto ove richiesto dell'avvenuto ricevimento;
 - b) conserva la documentazione ricevuta e cura la formazione e l'archiviazione dei fascicoli d'ufficio;
 - c) segnala al Presidente le pratiche e i ricorsi che richiedono interventi di sua competenza;
 - d) cura la comunicazione e l'eventuale trasmissione degli atti e dei documenti di causa;
 - e) svolge le funzioni di segreteria delle Adunanze in Camera di Consiglio e delle Udienze e provvede alla redazione dei verbali, secondo le direttive del Presidente;
 - f) riceve e custodisce gli atti e i documenti relativi alle procedure di competenza dell'Alta Corte, curando, anche dopo la definizione delle stesse, la loro conservazione anche su supporto elettronico;
 - g) cura la formazione dei fascicoli con gli atti e i documenti da mettere a disposizione del Relatore e degli altri componenti dell'Alta Corte;
 - h) cura, conformandosi alle indicazioni dell'Alta Corte, la massimazione delle decisioni e dei pareri e mette a disposizione dell'Alta Corte i risultati delle ricerche di dottrina e di giurisprudenza da questa richieste;
 - i) verifica il rispetto degli adempimenti e dei termini previsti dal presente Codice, segnalando al Presidente e al Relatore le eventuali inosservanze;
 - j) cura il deposito e la pubblicazione dei pareri, dei dispositivi, delle decisioni e di qualunque altro provvedimento dell'Alta Corte, provvedendo agli adempimenti conseguenti previsti dal presente Codice.
3. La Segreteria inoltre, sulla base delle direttive del Presidente, assicura l'operatività di un sistema informatico semplice, celere ed efficiente, accessibile anche attraverso il sito internet del CONI, nel quale sono tra l'altro, pubblicate, con l'osservanza delle norme a protezione dei dati sensibili o riservati:
 - a) sommarie indicazioni dei ricorsi proposti e dei pareri richiesti, comprensive in ogni caso dell'oggetto;
 - b) le decisioni, i pareri e, se richiesto dall'Alta Corte, i dispositivi.

Art. 17 - Diritti amministrativi, onorari, compensi e spese *(integrato il 9 dicembre 2009)*

1. Alle spese di funzionamento dell'Alta Corte provvede il CONI, utilizzando prioritariamente i proventi dei diritti amministrativi concernenti i giudizi di cui all'articolo 12 dello Statuto del CONI⁽¹⁶⁾.
2. La Giunta Nazionale del CONI stabilisce e rivede annualmente, anche su segnalazione dell'Alta Corte, apposite Tabelle nelle quali sono determinati:
 - 1) l'importo dei diritti amministrativi, da versare direttamente alla Tesoreria del CONI:
 - a. per ogni richiesta di parere di cui al Titolo III;
 - b. per ogni ricorso, costituzione o intervento in giudizio previsti nel presente Codice.
 - 2) i limiti minimi e massimi degli onorari e delle spese liquidabili per i procedimenti di cui al presente Codice;
 - 3) l'importo dei compensi onnicomprensivi su base annua al Presidente e ai componenti dell'Alta Corte.
3. La corresponsione dei diritti amministrativi di cui al presente articolo è condizione di procedibilità dei ricorsi previsti dal Titolo II e della resa dei pareri previsti dal Titolo III.

Art. 18 - Obbligo di riservatezza

1. I componenti dell'Alta Corte e i soggetti appartenenti alla Segreteria dall'Alta Corte sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente agli argomenti trattati e alle procedure svolte, e a non fornire indiscrezioni sulle controversie e sulle posizioni assunte nella camera di consiglio dai componenti del collegio.
2. Soltanto il Presidente può autorizzare la divulgazione di informazioni e comunicati in ordine a controversie pendenti o decise.

Art. 19 - Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva

1. La disciplina prevista nel presente Codice riguardo alle Federazioni si applica integralmente alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva e ai relativi affiliati, tesserati o licenziati, ove previsto dai rispettivi statuti, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto del CONI⁽¹⁷⁾.
2. Ogni riferimento alle Federazioni deve intendersi esteso anche alle Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva.

⁽¹⁶⁾ V. nota (1)

⁽¹⁷⁾ V. nota (1)

Art. 20 - Entrata in vigore e disciplina transitoria

1. Il presente Codice, congiuntamente al Codice TNAS, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, da disporsi contestualmente, e si applica a tutte le procedure introdotte successivamente alla sua entrata in vigore.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 33 comma 3, Codice TNAS⁽¹⁸⁾, fino all'entrata in vigore del presente Codice e del Codice TNAS, le controversie sportive restano devolute alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, che le definirà, anche dopo tale termine, secondo le norme previgenti anche per quanto riguarda il termine per il deposito del lodo.
3. Fino a quando non interverranno le nuove determinazioni della Giunta Nazionale del CONI previste dall'articolo 17, per i giudizi dinanzi all'Alta Corte si applicano, in via transitoria, tutti gli importi previsti nella "Tabella dei diritti, onorari e spese per la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport" (Tabella) attualmente in vigore.

Art. 21 - Disposizioni speciali per le controversie sportive regolate in precedenza da Regolamenti particolari (integrazione del 23 marzo 2009)

1. Ai sensi dell'articolo 12 *bis*, commi 1 e 2⁽¹⁹⁾, dello Statuto del CONI, in ragione della natura delle situazioni soggettive in esse coinvolte e della loro notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo nazionale, sono devolute alla competenza dell'Alta Corte le controversie in precedenza previste dal:
 - a) Regolamento per la risoluzione delle controversie relative all'applicazione del manuale per l'ottenimento della Licenza UEFA da parte dei club – versione italiana, approvato dal Consiglio Nazionale del CONI in data 20 aprile 2006 con deliberazione n. 1328;
 - b) Regolamento per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico approvato dalla Giunta Nazionale del CONI in data 16 maggio 2006 con deliberazione n. 223 e ratificato dal Consiglio Nazionale del CONI in data 12 luglio 2006 con deliberazione n. 1336;
 - c) Regolamento per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione delle società professionistiche ai campionati nazionali di pallacanestro approvato dalla Giunta Nazionale del CONI in data 16 maggio 2006 con deliberazione n. 224 e ratificato dal Consiglio Nazionale del CONI in data 12 luglio 2006 con deliberazione n. 1337.
2. Il ricorso è ammissibile dopo l'esaurimento degli eventuali rimedi previsti dagli ordinamenti federali e quindi è proponibile contro il provvedimento:

⁽¹⁸⁾ **Art. 33 - Entrata in vigore e disciplina transitoria**
(...) *omissis* (...)

3. Per le istanze di accesso alla giustizia arbitrale per le quali alla data di entrata in vigore del Codice non sia stata completata la nomina dell'organo arbitrale, le parti richiedenti dovranno riproporre la domanda al Tribunale secondo quanto previsto dalla presente normativa.

⁽¹⁹⁾ V. nota (2)

- a) della Commissione delle Licenze UEFA di secondo grado per l'ipotesi della lettera a) del comma 1;
 - b) del Consiglio federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio in tema di iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico per l'ipotesi della lettera b) del comma 1;
 - c) del Consiglio federale della Federazione Italiana Pallacanestro in tema di iscrizione delle società professionistiche ai campionati nazionali di pallacanestro per l'ipotesi della lettera c) del comma 1.
3. Il ricorso e la relativa procedura è regolata dalle norme dei Titoli I, II e IV salve, ai fini della tempestività delle decisioni definitive per l'osservanza delle programmazioni previste, le seguenti disposizioni speciali.
 4. Il ricorso deve essere notificato o trasmesso alla parte resistente e alla Federazione di appartenenza se diversa dalla parte resistente, nonché depositato con tutti gli atti e documenti presso la Segreteria dell'Alta Corte a pena di decadenza, entro il termine perentorio di due giorni dalla data di conoscenza dell'atto impugnato, restando esclusa la possibilità di successivo deposito di atti o di deduzione di nuove prove.
 5. La costituzione della parte intimata, unitamente al deposito di memoria difensiva e di tutti gli atti e documenti, deve avvenire entro il termine perentorio di due giorni decorrente dalla data di ricevimento del ricorso.
 6. Gli eventuali controinteressati possono costituirsi, con le modalità del comma precedente, nel termine perentorio di due giorni dalla data di pubblicazione del ricorso sul sito internet del CONI, da effettuarsi a cura della Segreteria immediatamente dopo il deposito del ricorso.
 7. Tutti i termini di dieci giorni previsti dal presente Codice, ed in particolare quelli degli articoli 7, 9 comma 3, sono ridotti a due giorni; le indicazioni del telefax e dell'indirizzo di posta elettronica ai sensi dell' articolo 4, comma 2, e dell'articolo 5, comma 1, sono obbligatorie ed in mancanza ogni comunicazione o scambio di atti è effettuata esclusivamente mediante deposito presso la Segreteria dell'Alta Corte; copia del ricorso e di ogni atto difensivo delle parti deve essere inviato, a pena di decadenza, alla Segreteria anche in formato elettronico con qualsiasi mezzo (deposito o mediante posta elettronica), in aggiunta agli obblighi previsti dai commi 4, 5,6 e 7 del presente articolo.
 8. Nei ricorsi previsti dal presente articolo non è consentito l'intervento del terzo, salva la previsione del comma 6 relativa ai controinteressati.
 9. Nella comunicazione di qualsiasi atto relativo alle procedure, terminanti con i provvedimenti indicati nel comma 2, sono indicati la possibilità di ricorrere avverso il provvedimento definitivo avanti all'Alta Corte, i termini abbreviati di due giorni per ricorrere e per la costituzione dei controinteressati e le modalità di pubblicità degli eventuali ricorsi al fine della conoscenza da parte di detti controinteressati.
 10. Il ricorso viene portato in decisione alla prima udienza prevista nell'apposito calendario delle udienze dell'Alta Corte, successiva al terzo giorno dopo la scadenza del termine di costituzione delle parti intimata, senza che vi sia necessità di apposito

avviso, salvo che sia fissata udienza straordinaria; le parti hanno facoltà di inviare alla Segreteria dell'Alta Corte e scambiarsi per posta elettronica brevi memorie difensive entro le ore 12 del giorno precedente l'udienza.

11. La decisione è pronunciata in forma semplificata ai sensi dell'articolo 10, comma 3, con immediata pubblicazione del dispositivo, da comunicarsi alle parti entro il giorno successivo: il termine per la pubblicazione della motivazione è ridotto a sette giorni.
12. L'Alta Corte, ai fini di una sollecita definizione delle controversie di cui al primo comma, prevede nel calendario delle udienze apposite sessioni nel periodo di maggio e di luglio di ogni anno, comunicandole alla Federazioni interessate.
13. Per i ricorsi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si applicano in via transitoria, per quanto attiene ai diritti e fino alle nuove determinazioni della Giunta Nazionale del CONI, le rispettive speciali Tabelle dei diritti onorari e spese allegate ai Regolamenti precedentemente in vigore.
14. Le controversie relative ad iscrizioni a campionati, diversi da quelli indicati nel comma 1, restano devolute alla competenza dell'Alta Corte, che giudica secondo le norme ordinarie e ferma, in ciascun caso, la valutazione della notevole rilevanza della controversia per l'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e dell'articolo 6.

INDICE

TITOLO I - Funzioni, competenza, composizione, funzionamento	2
Art. 1 L'Alta Corte di giustizia sportiva	2
Art. 2 Composizione, sede ed esercizio delle funzioni	7
Art. 3 Il Presidente dell'Alta Corte	8
TITOLO II - Procedura dinanzi l'Alta Corte	9
Art. 4 Instaurazione del giudizio	9
Art. 5 Costituzione della parte intimata	10
Art. 6 Pronuncia sull'inammissibilità del ricorso	10
Art. 7 Irregolarità e incompletezza di atti e documenti prodotti	10
Art. 8 Intervento del terzo	11
Art. 9 Istruttoria, udienza e svolgimento del giudizio	11
Art. 10 Deliberazione, contenuto e sottoscrizione della decisione	12
Art. 11 Onorari e spese di procedimento	12
Art. 12 Abbreviazione dei termini	13
Art. 13 Regole di procedura	13
Art. 14 Adempimento dell'obbligo di conformarsi alle decisioni	13
TITOLO III - La funzione consultiva dell'Alta Corte	15
Art. 15 Pareri dell'Alta Corte	15
TITOLO IV - Disposizioni finali e transitorie	17
Art. 16 Segreteria dell'Alta Corte	17
Art. 17 Diritti amministrativi, onorari, compensi e spese	18
Art. 18 Obbligo di riservatezza	18
Art. 19 Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva	18
Art. 20 Entrata in vigore e disciplina transitoria	19
Art. 21 Disposizioni speciali per le controversie sportive regolate in precedenza da Regolamenti particolari	19